

Repubblica Italiana
REGIONE SICILIANA



Ufficio Legislativo e Legale
della Presidenza della Regione Siciliana

Prot. n. 17161 / 72/11/2015 del 23 LUG. 2015

Pos. Coll. e Coord. n. 2

Palermo 23 LUG. 2015

ASSESSORATO REGIONALE DELLE
ATTIVITA' PRODUTTIVE
Dipartimento reg. delle attività produttive
(Rif. nota Serv. 6, 11-6-2015, n. 31966)
PALERMO

1 - Con la nota in riferimento codesto Dipartimento chiede l'avviso dello scrivente sul quesito formulato dal Commissario straordinario dell'Istituto Regionale per il Credito alla Cooperazione (IRCAC) con nota 26-5-2015, in ordine all'applicabilità all'Istituto del comma 4 dell'articolo 12 della l.r. 7-5-2015, n. 9¹ per il quale " *Gli enti sottoposti a controllo e vigilanza della Regione sono*

¹) L.R. 7-5-2015 n. 9 - *Disposizioni programmatiche e correttive per l'anno 2015. Legge di stabilità regionale.*

Art. 12 Procedure di conciliazione.

1. *L'Assessorato regionale della autonomie locali e della funzione pubblica - dipartimento regionale della funzione pubblica - è autorizzato alla conciliazione ai sensi dell'articolo 410 del codice di procedura civile, previa verifica della sussistenza delle concrete modalità di svolgimento delle prestazioni individuali che mostrino indici rivelatori della subordinazione, per tutte le istanze di conciliazione riferite ai soggetti di cui alla lettera d), comma 1, dell'articolo 5 della legge regionale 9 maggio 2012, n. 26, pervenute all'Amministrazione regionale entro il 31 dicembre 2013.*
2. *Agli oneri derivanti dalle conciliazioni di cui al comma 1 si provvede con la disponibilità di cui al capitolo 108169 (U.P.B 12.2.1.1.1) per gli esercizi finanziari 2015 e 2016.*
3. *Le conciliazioni di cui al comma 1 producono effetti utili anche ai fini dell'articolo 1, comma 400, della legge 24 dicembre 2012, n. 228 e dell'articolo 14, commi 24-bis e 24-ter del D.L. n. 31 maggio 2010, n. 78, convertito con modificazioni dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, nonché per le disposizioni di proroga dei contratti a tempo determinato al 31 dicembre 2013 presso la Regione.*
4. *Gli enti sottoposti a controllo e vigilanza della Regione sono autorizzati, nei limiti delle disponibilità finanziarie dell'ente stesso, alla conciliazione ai sensi dell'articolo 410 del codice di procedura civile, previa verifica della sussistenza delle concrete modalità di svolgimento delle prestazioni individuali che mostrino indici rivelatori della subordinazione, per tutte le diffide e messe in mora pervenute formalmente agli stessi entro il 31 dicembre 2013.*
5. *Le conciliazioni di cui al comma 4 producono effetti utili anche ai fini dell'articolo 1, comma 400, della legge n. 228/2012 e dell'articolo 14, commi 24-bis e 24-ter, del D.L. n. 78/2010 convertito con modificazioni dalla legge n. 122/2010, nonché per le disposizioni di proroga a tempo determinato al 31 dicembre 2013 presso la Regione.*

autorizzati, nei limiti delle disponibilità finanziarie dell'ente stesso, alla conciliazione ai sensi dell'articolo 410 del codice di procedura civile, previa verifica della sussistenza delle concrete modalità di svolgimento delle prestazioni individuali che mostrino indici rilevatori della subordinazione, per tutte le diffide e messe in mora pervenute formalmente agli stessi entro il 31 dicembre 2013.”

L'IRCAC sostiene che la disposizione, benchè inserita nel capo III della legge recante “Disposizioni in materia di personale precario” sia applicabile “a qualsiasi contenzioso dipendente da un rapporto di lavoro, caratterizzato da prestazioni individuali che mostrino indici rilevanti della subordinazione”, ben più ampio rispetto al personale precario.

Una tale interpretazione consentirebbe all'Istituto di conciliare tutti i contenziosi preceduti da diffide pervenute entro il 31 dicembre 2013, relative al personale di ruolo e concernenti il riconoscimento di mansioni superiori o di altri istituti contrattuali.


2- Va premesso che il quarto comma dell'art. 12 della l.r. n. 9/2015 non può essere isolato dal contesto dell'intero articolo nè dal capo III della legge.

La norma, pertanto, va interpretata sistematicamente come autorizzazione diretta all'Assessorato regionale della autonomie locali e della funzione pubblica - Dipartimento regionale della funzione pubblica, a conciliare le controversie insorte con collaboratori che vogliano far valere la costituzione di un rapporto a tempo determinato di cui alla lettera d), comma 1, dell'articolo 5 della legge regionale 9 maggio 2012, n. 26 (contratti di personale a tempo determinato di cui all'art. 1 della l.r. n. 13/2009).

Il comma 4, che estende tale facoltà agli enti sottoposti a controllo e vigilanza della Regione, va riferito alle stesse controversie del comma 1, aventi ad oggetto la costituzione di un rapporto subordinato a tempo determinato, ai fini della sua prorogabilità nei limiti consentiti dalla legge.

Ove avesse il carattere generale di autorizzazione alla conciliazione di qualsiasi controversia di lavoro ai sensi dell'art. 410 cpc, la disposizione risulterebbe ultronea rispetto a quanto previsto dal codice di procedura civile e, soprattutto, desterebbe dubbi di legittimità costituzionale intervenendo in tema di rapporti di diritto civile e processuale, di esclusiva competenza dello Stato.

Nè, a ben vedere, l'IRCAC, come qualsiasi datore di lavoro, avrebbe bisogno di una speciale disposizione regionale per conciliare o sottoporre ad arbitrato le controversie coi propri dipendenti, a fronte delle ampie possibilità consentite dagli articoli 410, 412, 412 ter e 412 quater del codice di procedura civile.



Ai sensi dell'art. 15, co. 2 del D.P.Reg. 16-6-1998, n. 12 lo scrivente acconsente sin d'ora all'accesso, presso codesto Assessorato, al presente parere da parte di eventuali soggetti richiedenti. Si ricorda, poi, che in conformità alla circolare presidenziale 8-9-1998, n. 16586/66.98.12, trascorsi 90 giorni dalla data di ricevimento del presente parere senza che codesta amministrazione ne comunichi la riservatezza, lo stesso potrà essere inserito nella banca dati dell'Ufficio.

(Avv. Paolo Chiapparrone)



L'AVVOCATO GENERALE

Cons. Romeo Palma

